



Le novità della Banca dati Anac: verifica online del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare

Entrambi gli obiettivi sono stati affidati per la realizzazione ad Anac (Decreto Semplificazioni, N.77, 31 maggio 2021, convertito in legge N.108, 29 luglio 2021).

La verifica online dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare deve avvenire attraverso la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici di Anac, già esistente con oltre 60 milioni di contratti, con acquisizione di tutti i dati, e - a regime - il controllo di ogni passaggio fino al collaudo e consegna dell'opera finita.

Da aprile entra **in funzione un pezzo nuovo della Banca digitale di Anac.**

- 1) **AVCPass** ("Authority Virtual Company Passport") diventa il fascicolo virtuale dell'operatore economico 1.0: la verifica online del possesso dei requisiti di partecipazione delle imprese alle gare, fino ad oggi in uso parziale e limitato, diventa obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali estendendo la possibilità di eseguire le verifiche anche in corso d'opera. Quindi anche per le procedure sotto la soglia dei 40.000 euro, per i settori speciali e per il subappalto (attuazione nuovo articolo 81 Codice Appalti).

Questo vuol dire modalità di partecipazione alle gare standardizzata; circolazione di sola documentazione in formate digitale di provenienza certa; riduzione dei tempi per reperire la documentazione; semplificazione per le stazioni appaltanti e per l'attività di controllo di Anac.

- 2) **Subappaltatori.** Da aprile sarà obbligatorio il collegamento alla Banca dati Anac anche dei soggetti che si presentano all'appalto in corso d'opera, potendo verificare quindi la permanenza dei requisiti in corso d'opera dell'aggiudicatario e soprattutto i subappaltatori.
- 3) **Collegamento alla Banca dati Anac degli enti certificanti il possesso dei requisiti necessari per ogni appalto.** Oneri amministrativi, ridotti se non azzerati. Da aprile saranno già disponibili i certificati più importanti, digitalmente, in un unico passaggio, su banca dati Anac:
 - Comunicazione regolarità fiscale (Agenzia Entrate);
 - Casellario giudiziario e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Min. Giustizia)
 - Comunicazione Antimafia (Ministero Interno);
 - Dati reddituali società di persone (Agenzia Entrate);

- Regolarità contributiva ingegneri architetti (Inarcassa);
 - Certificato esecuzione lavori (Anac);
 - Attestazione Soa, società organismi attestazione (Anac);
 - Estratto annotazioni casellario imprese (Anac);
 - Visura sul registro Imprese (CCIAA);
 - Bilanci (CCIAA);
 - Costo e consistenza media personale dipendente (Inps);
- 4) Verso **la piena attuazione del principio di “decertificazione”**: una pubblica amministrazione non può chiedere a un cittadino o a un’impresa documentazione in possesso di un’altra pubblica amministrazione: grande beneficio per l’impresa. Inoltre la documentazione in possesso esclusiva dell’impresa sarà inserita nel fascicolo virtuale dell’operatore economico e potrà essere riutilizzata per tutte le gare dove è utile
- 5) **Riuso dei documenti acquisiti nell’ambito di appalti diversi.**
I certificati acquisiti saranno riutilizzabili per altre gare per una durata di 4-6 mesi (dopodiché dovranno essere rivalidati). Questo significa abbattere i tempi di rilascio della documentazione che ancora richiede del tempo per essere prodotta e abbattere i tempi per addivenire alla stipula del contratto al minimo necessario.
- 6) **Istituzione della white list.** Il soggetto economico aggiudicatario di un appalto nei 4-6 mesi precedenti (quindi già verificato da un’altra stazione appaltante) non deve essere sottoposto a un nuovo controllo dei requisiti di carattere generale. Entra, cioè, in una white list, di coloro che hanno requisiti “moralì” già accertati. Negli appalti di lavori di importo superiore a 150.000€, laddove i requisiti di carattere speciale sono assolti dall’attestato di qualificazione SOA, significa che la stazione appaltante può passare direttamente dall’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicazione definitiva se l’operatore economico aggiudicatario è in whitelist.
- 7) Nel frattempo si sta lavorando per il completamento in ogni sua parte **del fascicolo virtuale per gli operatori economici**, riducendo ulteriormente gli oneri a carico degli imprenditori nella partecipazione alle gare. Completamento entro il 2023.

L’obiettivo è la completa digitalizzazione **del procurement nazionale**, coprendo l’intera procedura di gara in modalità digitale end-to-end (dalla programmazione alla progettazione, dalla pubblicazione alla presentazione delle offerte, dalla gestione delle procedure di aggiudicazione alla stipula contrattuale, alla fatturazione elettronica), in linea con i dettati europei.